

CORRADO MARVASI, *I disaccordi nei rapporti personali fra coniugi nel diritto vivente*, Maggioli, 2012, pp. 565 - recensione a cura di GIUSEPPE CASSANO

Il diritto di famiglia è indubbiamente un settore in continua evoluzione. Due aspetti interessano, in particolare, gli operatori e gli specialisti della materia: il rapporto che intercorre fra responsabilità civile e comportamento coniugale, nonché la risposta della giurisprudenza alle attese risarcitorie da parte del consorte "tradito". Si tratta di argomenti che interagiscono, anche se il primo riveste natura sostanziale ed il secondo processuale. A proposito di quest'ultimo, vari problemi si sono addensati all'orizzonte, quasi sempre legati alla ritenuta (almeno, per alcuni) incompetenza del giudice della separazione di potersi pronunciare sul pregiudizio sofferto da una delle parti per la condotta dell'altra che ha dato causa alla rottura e di procedere alla relativa liquidazione.

Ebbene, la giurisprudenza sembra aver trovato la soluzione ai dubbi che erano stati sollevati, alla "ritrosia" della magistratura di ufficializzare la crisi e, nel contempo, di provvedere al riconoscimento di una somma a titolo di danno biologico od esistenziale a favore del consorte offeso. E si badi bene che l'offesa, o il tradimento, a cui poc'anzi si faceva riferimento, non è (e non deve essere) solo quello legato all'infedeltà, ma a ciascuno degli obblighi che si impongono come doveroso rispetto della dignità e della personalità del(la) proprio/a compagno/a di vita.

La quadratura del cerchio, secondo le più recenti espressioni giurisprudenziali, sembra essersi attestata intorno alla scissione delle attribuzioni giurisdizionali: davanti al giudice adito ai sensi degli artt. 706 ss. c.p.c. si va (solo) per chiedere la separazione e qualsiasi forma è idonea, anche (e soprattutto, per risparmio di costi ed energie) la consensuale; davanti al giudice competente per valore ci si presenta (in un secondo tempo) per ottenere il ristoro dei nocimenti che quella crisi ha arrecato al coniuge violato nei sentimenti.

Dapprima in sede di merito (Trib. Venezia, sez. III, 3 luglio 2006), quindi di legittimità (Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2011, n. 18853), si è avvallato, in due distinte vicende, un tale *modus procedendi*, sezionando gli effetti indotti dalla fine di un matrimonio nei momenti in cui sono in grado di offrirsi sulla scena processuale: l'addio e le recriminazioni. A questo punto, la pronuncia di addebito non si consacra (o non si consacra più) come presupposto ineludibile per la richiesta risarcitoria, previo l'accertamento del comportamento colposo. Ciò apre scenari di sicuro interesse nel nostro settore, restituendo, per una parte, al diritto di famiglia il compito di risolvere le questioni interfamiliari ed alla responsabilità civile il ruolo di indispensabile completamento dei vari rami dell'ordinamento. Il tutto, a conferma del deciso avanzamento di tale disciplina nella immaginaria graduatoria fra le categorie del diritto.

Il percorso argomentativo, che si è inteso seguire, ha preso avvio da una concezione patriarcale ed arcaica dei rapporti infradomestici, sviluppatasi nel tempo verso una concezione di valorizzazione dell'individuo portata avanti da un vasto movimento dottrinale, di cui si è cercato di dar conto, che ha posto al centro della propria attenzione scientifica lo strumento, appunto, della responsabilità civile.

La responsabilità civile, dunque, considerata come "grimaldello" per scardinare le ultime resistenze ad una elaborazione, dell'uomo e della famiglia, aperta ai giudizi esterni. Non più, pertanto, un nucleo casalingo chiuso come un fortino, all'interno del quale tutto può succedere e di cui nulla è dato sapere, ma una compagine retta dal confronto paritario fra i suoi componenti e dal quale è bandito il verticismo decisionale.

La democrazia entra anche in tale consesso, dopo secoli di autoritarismo e di prevalenza di una figura sulle altre: questo il significato che si è cercato di sviluppare lungo il dialogo testuale, al fine di proporre i diversi modelli che il diritto e la società civile hanno reso possibili nelle relazioni tra i coniugi. La giurisprudenza fornita esalta tale contrapposizione, che è storica e culturale, tra varie idee su cui si può impostare un rapporto di coppia per formare una famiglia. Orbene, dal paragone esce nitida l'immagine di una scelta generalizzata a favore di un modulo all'interno del quale, elevatosi enormemente il livello di rispetto da garantire al *partner*, si è con altrettanta forza abbassata l'asticella della responsabilità nella quale è molto più facile che in passato inciampare.

È quindi forse ancora la famiglia quell'isola felice che il diritto può appena lambire? Pare di no ed in sintesi è forse proprio questo il messaggio che con il presente lavoro si è voluto sottoporre all'attenzione del lettore

L'opera in esame, aggiornata all'interpretazione giurisprudenziale più recente, presenta una nuova prospettiva di lettura delle crisi coniugali che portano alla separazione della coppia e, con maggior frequenza, al divorzio.

L'autore effettua una lettura trasversale di quegli obblighi e doveri di cui ci si fa carico nel momento in cui si contrae matrimonio. Si considerano le varie fragilità che oggi si incontrano nella famiglia piuttosto che nelle unioni cosiddette "irregolari". L'intera analisi viene supportata dalla giurisprudenza o meglio da quelle sentenze che oltre a contenere il dispositivo per le questioni proposte ha espresso concetti che ricercano nelle mutazioni sociali il significato giuridico riconosciuto dalla Costituzione.

Nel volume si affrontano le problematiche correlate alle forme di responsabilità che scaturiscono dal "contratto matrimoniale" e dai diritti/doveri di chi è partecipe di un rapporto di coppia. - Dalla famiglia tradizionale, alle unioni "irregolari" - La famiglia come soggetto giuridico - La famiglia come società naturale - Crisi endofamiliare tra responsabilità, colpa ed addebito - La tutela della personalità come obiettivo primario del nuovo assetto familiare - La lealtà come criterio informatore dei doveri coniugali...- La responsabilità penale. Il decalogo dei doveri nel raffronto con la legge civile - I precetti assistenziali: fedeltà e coabitazione - Infedeltà ed abbandono del domicilio come violazioni assistenziali - Solidarietà, assistenza e sussistenza - Il consenso come espressione della affermata eguaglianza - Il dissenso come aspetto patologico del rapporto - La fissazione della residenza, anche su nave. Profili sostanziali - La fissazione della residenza. Profili processuali: l'art. 706 c.p.c. - I vari livelli del dissenso e la riconciliazione - Autonomia e consenso nel rapporto di coppia - La convenzione conciliativa - Crisi e ripristino della relazione - Riconciliazione, successione delle circostanze, separazione di fatto e sessualità - L'intervento del giudice nella composizione del contrasto coniugale - L'art. 145 nella sua pratica applicazione - La fede religiosa ed i reati culturali - Fedeltà e cognome nella concreta applicazione del principio paritario - La condivisione nei rapporti tra i coniugi e nell'esercizio della potestà genitoriale - Forma e contenuti di un programma educativo condiviso - La genitorialità congiunta. Il genitore "psicologi-

co" - Intollerabilità e tutela dei "soggetti deboli" da criterio economico a criterio esistenziale - La malattia del coniuge quale causa d'intollerabilità. La malattia mentale - Il "ripudio unilaterale". Lo strano caso della "falsa follia" - Puerocentrismo ed interesse superiore della prole - L'addebito: nesso causale, capacità d'intendere e di volere e comparazione delle condotte - Incidenza della violazione degli obblighi coniugali sulla pronuncia di addebito - L'infedeltà e l'abbandono del domicilio domestico - La mancata prestazione dell'assistenza - Legittimazione ad agire del coniuge responsabile e sindacato della Cassazione - Il rimedio risarcitorio in rapporto al tema dell'addebito.